



BIBLIOTECA DEI SAPERI

Gli Organi, la Tutela giurisdizionale e le Politiche dell'Unione Europea

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo i Principi generali e gli Istituti dell'Unione europea.

In particolare, andremo ad approfondire:

- gli Organi dell'Unione Europea
- la Tutela giurisdizionale
- le Politiche dell'Unione Europea

Cominciamo...

Gli Organi dell'Unione Europea

Gli Organi dell'Unione Europea sono elencati all'art. 13, par. 2, TUE:

- Il **Parlamento europeo** si compone di rappresentanti dei cittadini ed è formato da 751 membri, compreso il Presidente. La durata del mandato è fissata in cinque anni.

Le funzioni svolte dal Parlamento europeo sono delineate nell'art. 14, par. 1, TUE: "il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione".

Il Parlamento europeo esercita, quindi, tre funzioni essenziali:

- 1) la **funzione legislativa** consiste nella partecipazione alla procedura di formazione ed adozione di atti di carattere legislativo (regolamenti, direttive e decisioni)

- 2) la **funzione di bilancio**, consiste nella partecipazione al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio annuale dell'Unione
 - 3) le **funzioni di controllo politico** consistono nel controllo sull'operato delle istituzioni o degli organi dell'Unione ed, infine, sui comportamenti degli Stati membri o di privati. Tale esercizio è assicurato attraverso l'assunzione di informazioni mediante le interrogazioni o audizioni. Le funzioni di controllo politico, in particolare, riguardano l'operato della Commissione nei cui confronti il Parlamento europeo esercita poteri sanzionatori, come la mozione di censura che determina le dimissioni di tutti i membri della Commissione dalle relative funzioni (art. 234 TFUE). Il controllo del Parlamento europeo sull'attività del Consiglio, invece, assume solo valore morale. Il Parlamento può contestare le violazioni poste in essere dal Consiglio facendo ricorso al rimedio dell'annullamento di cui all'art. 263 TFUE. Il Parlamento europeo, inoltre, partecipa alla procedura per la conclusione di accordi internazionali, tranne quando l'accordo riguardi esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune (art. 218 TFUE)
- Il **Consiglio europeo** si compone dei capi di Stato e di governo degli Stati membri, ai quali si aggiungono il Presidente e il Presidente della Commissione. Il Consiglio europeo costituisce un organo rappresentativo degli Stati membri. L'art. 15 TUE prevede espressamente che il Consiglio europeo "non esercita funzioni legislative", configurandosi come organo di indirizzo politico. Gli atti assunti non sono idonei alla produzione di effetti giuridici nei confronti di terzi e, pertanto, non sono suscettibili di impugnazione innanzi alla Corte di giustizia.
- Il Consiglio europeo svolge un ruolo determinante o esclusivo nella nomina di organi monocratici, quali il Presidente della Commissione, l'Alto rappresentante e il Presidente dello stesso Consiglio europeo. In alcuni casi è dotato di poteri decisionali finalizzati all'integrazione o attuazione di determinate disposizioni dei Trattati. Il Consiglio europeo, inoltre, ha poteri decisionali nelle procedure di revisione dei Trattati in forma semplificata e può intervenire, su istanza di uno Stato membro, per bloccare o rinviare una decisione del Consiglio dell'Unione, in particolare nel settore della PESC e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Nel complesso di tali competenze risultano inclusi anche compiti di carattere decisionale. Gli Atti assunti in tale ambito sono qualificabili, invece, come Atti destinati a produrre effetti giuridici verso i terzi e, di conseguenza, suscettibili di impugnazione innanzi alla Corte di giustizia mediante il ricorso di annullamento
- Il **Consiglio** si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto (art. 16, par. 2, TUE). Pertanto, si configura come Organo di Stato, in quanto i suoi componenti rappresentano



direttamente i singoli Stati membri di appartenenza. Il Consiglio non è un organo permanente, in quanto si riunisce in formazioni differenziate. L'art. 16 TUE prevede due formazioni:

- 1) il Consiglio "Affari generali", che assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio e preparare le riunioni del Consiglio europeo
- 2) il Consiglio "Affari esteri", con il compito di elaborare l'azione esterna dell'Unione

Le altre formazioni, tipizzate nella prassi, sono il Consiglio "Economia e Finanza" (ECOFIN) con il compito di definire gli indirizzi di massima delle politiche economiche e monitorare le politiche di bilancio degli Stati membri. Si differenzia dall' Eurogruppo che, al contrario, riunisce in modo informale i Ministri dei paesi membri che hanno adottato l'euro, al fine di promuovere un dialogo rafforzato su questioni inerenti all'unione economica e monetaria.

Ai sensi dell'art. 16, par. 1, TUE "il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita le funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati".

La funzione di bilancio è allo stesso modo condivisa con il Parlamento europeo, in particolare il Consiglio ha potere di tipo deliberativo sul progetto di bilancio predisposto dall'Unione (art. 314 TFUE).

Le funzioni di definizione delle politiche economiche e di coordinamento attribuiscono al Consiglio la competenza a formulare le politiche economiche generali degli Stati membri e a coordinare le azioni degli Stati stessi.

Il Consiglio, inoltre, è competente alla conclusione degli accordi internazionali tra l'Unione e uno o più Stati membri o organizzazioni internazionali ed elabora la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione

- La **Commissione europea**, a differenza del Consiglio europeo e del Consiglio, è un organo di individui, i suoi membri infatti sono pari agli Stati membri ed i suoi componenti agiscono nell'interesse esclusivo dell'Unione. Il mandato dei membri della Commissione dura cinque anni, al pari del mandato del Parlamento europeo.
- La Commissione svolge quattro funzioni:
 - 1) **funzione di iniziativa legislativa** che si concretizza nella presentazione di progetti di atto legislativo. Il potere di proposta spetta esclusivamente alla Commissione, salva diversa previsione da parte dei trattati (art. 289, par. 4, TFUE). La proposta della Commissione può essere sollecitata anche dalla cittadinanza dell'Unione e da altre istituzioni dell'Unione, come il Parlamento europeo, il Consiglio ed il Consiglio europeo
 - 2) **funzione esecutiva** è esercitata attraverso l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite per l'attuazione di atti giuridicamente vincolanti dell'Unione e l'adozione di atti non legislativi delegati dal Consiglio, diretti all'integrazione o alla modifica di aspetti non essenziali di un atto legislativo
 - 3) **funzione di gestione finanziaria** si sostanzia nell'esecuzione del bilancio annuale. La Commissione redige una proposta contenente il progetto di bilancio annuale, elaborato mediante il raggruppamento degli stati previsionali di spesa presentati da ciascuna istituzione. La Commissione dà esecuzione al bilancio in conformità del principio della buona gestione finanziaria (art. 317 TFUE)
 - 4) **funzione di controllo e di rappresentanza**

- La **Corte di giustizia dell'Unione Europea** si compone di un giudice per ogni Stato membro ed è assistita da otto avvocati generali. Il mandato dura sei anni.
Svolge funzioni giurisdizionali, in quanto giudica sui ricorsi per infrazione (contro uno Stato membro per violazione degli obblighi previsti dai Trattati), ricorsi di annullamento (per la contestazione della legittimità degli atti istituzionali dell'Unione), ricorsi in carenza (per omissione addebitata ad un'istituzione dell'Unione), ricorsi per risarcimento (controversie in materia di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni e degli agenti dell'Unione).
Infine, svolge funzioni consultive, può ricevere richiesta di parere in merito alla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati
- La **Banca Centrale Europea (SBC)** è un organo specializzato a carattere indipendente. Svolge due funzioni:
 - 1) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro
 - 2) partecipa alla conduzione della politica monetaria dell'Unione in seno al Sistema europeo di banche centrali (SEBC)
- La **Corte dei Conti** è un organo di individui composta da un cittadino di ciascun Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. Il mandato dei suoi membri dura sei anni. Assicura il controllo dei conti dell'Unione

Tutela giurisdizionale

Passiamo adesso alla Tutela giurisdizionale. I soggetti interessati sono legittimati a proporre ricorso, a seconda dei casi, innanzi alla Corte di giustizia nei seguenti casi:

- **Ricorsi per infrazione** esperibili nei confronti di uno Stato membro per contestare la violazione degli obblighi derivanti dai trattati
- **Ricorsi di annullamento**, cioè procedimenti attraverso i quali il ricorrente può chiedere l'annullamento degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione
- **Ricorsi in carenza**, cioè procedimenti che consistono nella constatazione della omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni
- **Ricorsi per risarcimento dei danni** che assicurano ai soggetti danneggiati la compensazione dei danni cagionati dall'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale

Politiche dell'Unione Europea

L'intervento dell'Unione è disciplinato nel TFUE che regola le politiche dell'Unione e le sue azioni sul piano interno ed esterno, in particolare la politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Diversamente, il TUE si occupa dei Principi regolatori della competenza spettante all'Unione (Principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità). In particolare andremo a trattare dei diversi tipi di Libertà all'interno dell'Unione.

Le Libertà di circolazione

L'Atto Unico europeo definisce il mercato interno come "spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali".

- La **libertà di circolazione delle merci** si fonda su tre aspetti:
 1. Unione doganale: si sostanzia nel divieto di dazi doganali negli scambi tra gli Stati membri.
 2. Divieto di restrizioni quantitative tra gli Stati membri: concerne le misure che proibiscono l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci.
 3. Divieto di imposizioni interne fiscali discriminatorie o protezionistiche: ciascuno Stato membro ha il potere di tassare i prodotti provenienti da altri Stati membri, vietando di colpire i prodotti importati in modo discriminatorio o per finalità protezionistiche.
- La **libertà di circolazione delle persone** prevede la libertà per i cittadini aderenti di attraversare i confini di uno Stato membro senza dover soggiacere ad alcun controllo, salvo per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale
- La **libera circolazione di servizi e di capitali**. La libera circolazione dei servizi riguarda lo svolgimento di un'attività economica non salariata (libera professione), che include la libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello di origine. La libera circolazione di capitali si sostanzia nel divieto di restrizioni al movimento di capitali sia all'interno che all'esterno del territorio dell'Unione

Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

L'Unione offre ai suoi cittadini uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libertà di circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli

alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima (art. 3, par. 2, TUE).

Questo spazio si occupa di quattro aspetti:

- 1) politiche relative ai controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
- 2) cooperazione giudiziaria in materia civile
- 3) cooperazione giudiziaria in materia penale
- 4) cooperazione di polizia

La Politica in materia di concorrenza

Disciplina le regole applicabili alle imprese:

- il **divieto di intese** (art. 101 TFUE) concerne qualsiasi accordo o comportamento di consapevole collaborazione tra imprese, volto a impedire, restringere o falsare la concorrenza
- il **divieto di abuso di posizione dominante** (art. 102 TFUE) concerne lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di un'impresa
- il **divieto di aiuti destinati a favorire talune imprese**, serve per contrastare l'alterazione della libera concorrenza nel mercato interno

Politica economica e monetaria

La Politica economica è fondata:

- sul coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e la definizione di obiettivi comuni
- sul funzionamento del mercato interno in base al principio di libera concorrenza

La politica monetaria è connessa all'adozione della moneta unica e vede la partecipazione della Banca centrale europea (BCE) che:

- autorizza l'emissione dell'euro
- partecipa alla conduzione della politica monetaria dell'Unione all'interno al Sistema europeo di banche centrali (SEBC)

Il SEBC, composto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri che adottano l'euro, persegue l'obiettivo principale del mantenimento della stabilità dei prezzi e di promuovere il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

La Coesione economica, sociale e territoriale

La politica di coesione si realizza mediante l'istituzione e la gestione di fondi strutturali (il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo sociale europeo) o di altri strumenti finanziari (Fondo di coesione per il finanziamento di progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture e dei trasporti).

La Politica agricola e la Politica della pesca

Gli obiettivi della politica agricola e della politica della pesca sono:

- l'incremento della produttività dell'agricoltura
- la stabilizzazione dei mercati
- il miglioramento del reddito individuale dei lavoratori agricoli
- la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti
- la garanzia di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori

La Politica in materia di occupazione e la Politica sociale

L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri.

La Politica sociale persegue i seguenti obiettivi:

- la promozione dell'occupazione
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
- una protezione sociale adeguata
- il dialogo sociale
- lo sviluppo delle risorse umane
- la lotta contro l'emarginazione

La Politica dell'ambiente

Gli obiettivi della Politica dell'ambiente sono:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente
- tutela della salute umana
- protezione dell'ambiente naturale

La Politica di protezione dei consumatori

La Politica di protezione dei consumatori concerne:

- la tutela della salute ,
- la tutela degli interessi economici dei consumatori, e
- la promozione dei loro diritti:
 - all'informazione
 - all'educazione e
 - all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi

La Politica in materia di trasporti

La Politica in materia di trasporti si sostanzia nel:

- divieto di discriminazione
- fissazione delle condizioni di trasporto in base al luogo di origine o di destinazione dei prodotti trasportati (art. 95 TFUE)

La Politica commerciale comune

La Politica commerciale comune trova il suo fondamento nell' unione doganale, quale elemento costitutivo del regime di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione: l'abolizione dei dazi negli scambi commerciali e l'instaurazione di una tariffa doganale comune regolano in modo comune gli scambi commerciali con paesi terzi.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.



Ti ricordo che abbiamo approfondito i principi generali e gli istituti del diritto dell'Unione Europea.

In particolare abbiamo visto:

- gli Organi dell'Unione Europea
- la tutela giurisdizionale
- le politiche dell'Unione Europea

Grazie per l'attenzione!